

Oggetto: SCIA – Segnalazione certificata di avvio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente ai soci, da parte di Associazione AFFILIATA Ente Nazionale – art. 2 DPR 235/01 e art 19 LEGGE 241/90 s.m.i.. - Inizio attività.

- La sottoscritta Dott. Maria Malcangi
- Data di nascita: |09|_|01|_|1963| Cittadinanza Italiana
- Luogo di nascita: Stato Italia
- Provincia: Bari Comune Corato
- Residenza: Provincia Bari
- Comune: Corato Indirizzo: via Leonello n. 51
- C.A.P. |70033| Recapito telefonico: 349 5904986 e- mail: fioreartfactory@gmail.com

in qualità di:

legale rappresentante della libera Associazione:

Cod. fiscale |9|_|0|_|1|_|0|_|3|_|8|_|7|_|0|_|7|_|2|_|2|_|

Denominazione o ragione sociale: FIORE ART FACTORY APS_ affiliato ARCI con sede nel Comune di ANDRIA Provincia _BT_ in VIALE DEI CEDRI SNC – CONTRADA CASCIONE C.A.P. |7|_|6|_|1|_|2|_|3|_|

ai sensi dell'art. 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:

COMUNICA:

L'Inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande (tipo BAR) unicamente a favore dei propri soci, nel locale, posto in viale dei Cedri snc, C.da Cascione, identificato al catasto al fg. N. 185, Part. N. 497, sub. 2, Cat C2, con superficie totale di mq 130 circa – Tipologia: “B” ex art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/91: esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

Si precisa che, l'Associazione è regolata da uno Statuto in linea con le indicazioni previste dall'art. 111 comma 3,4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Il locale ove sarà esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

A tal fine,

DICHIARA

- che l'attività avrà inizio a far data dal 24/06/2016

- che il suddetto locale ha:

una **superficie complessiva** di mq. 130 (compresa la superficie adibita ad altri usi)

una **superficie netta** di mq. 10 circa (adibita ad attività di somministrazione)

- di aver presentato la notifica di impresa alimentare (DIA sanitaria) alla competente A.S.L. in data 23/06/2016_ la cui copia è stata depositata al Comune in data 23/06/2016;

Allega:

1. Copia DIA Sanitaria vidimata con planimetria locale;
2. Copia atto costitutivo Associazione;
3. Copia Statuto Associazione;
4. Copia documento di affiliazione ente nazionale;
5. Copia elenco soci;
6. Autocertificazione residenza e stato di famiglia;
7. Autocertificazione carichi pendenti e antimafia;
8. Dichiarazione di possesso requisiti professionali;

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

La sottoscritta Dott. Maria Malcangi

Data di nascita: 09/01/1963 Cittadinanza: Italiana Luogo di nascita: Italia

Provincia: Bari Comune: Corato Residenza: Provincia: Bari Comune: Corato

Indirizzo: Via Leonello n. 51 C.A.P. 71013

Cod. fiscale MLCRMRA63A49C983G in qualità di Presidente della Associazione Culturale Musicale: Fiore Art Factory APS

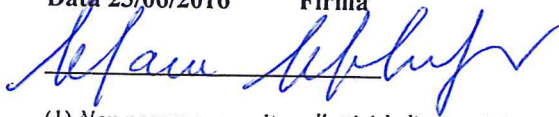
valendosi della disposizione di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 59/2010, nonché dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. n. 773/1931 (TULPS);
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);
- che il proprio nucleo familiare è così composto:
Fiore Luigi, nato a Corato il 16/01/1957 – Marito
Fiore Domenico, nato a Corato il 03/08/1995 – Figlio
Fiore Francesco, nato a Corato il 12/05/1997 - Figlio

Data 23/06/2016

Firma



(1) Non possono esercitare l'attività di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2 compilano l'allegato A, allegando copia di un documento d'identità; più precisamente: S.N.C. tutti i soci; S.A.P.A. e S.A.S. socio/i accomandatario/i; S.P.A. e S.R.L. l'amministratore unico oppure il presidente ed i vari consiglieri.